

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	28
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	34
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	35
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	40
AFFARI SOCIALI (XII)	»	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	47

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	48
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	49
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	51

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	18

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 24 luglio 2012. – Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 17.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo – Approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nino LO PRESTI, *relatore*, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del provvedimento all'esame, segnala come esso, in relazione ai profili di competenza del

Comitato, presenti numerosi profili problematici.

In primo luogo, fa presente che, a seguito delle modifiche apportate al decreto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ne risultano dilatati gli aspetti di eterogeneità del contenuto, già presenti nel testo approvato in Consiglio dei ministri, ammontando attualmente a quattro gli articoli che non appaiono riconducibili all'ambito materiale oggetto del decreto stesso. Segnala quindi l'inserimento, nell'ambito del disegno di legge di conversione, e sempre nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, di una disposizione volta a differire il termine per l'esercizio della delega conferita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), peraltro già differito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e che, allo stato, risulta già scaduto. Inoltre, la disposizione di delega in questione, nel connettere il differimento del termine per l'esercizio della delega alla finalità «di coordinare la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili

del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze», ne integra implicitamente sia l'oggetto che i principi e i criteri direttivi.

Ulteriori aspetti problematici che si rinvengono nel parere, attengono al coordinamento delle disposizioni introdotte con l'ordinamento previgente, ai rapporti con le fonti subordinate del diritto, nonché alla formulazione ed al coordinamento interno al testo.

Dopo aver espresso il proprio rammarico in relazione al fatto che quella del Comitato è voce isolata e spesso inascoltata a causa dello scarso seguito parlamentare dei pareri, imputa l'anzidetta circostanza anche all'anomalo sistema bicamerale italiano, ove le regole che presiedono all'ammissibilità degli atti e al rispetto dei parametri della qualità della normazione divergono palesemente da un ramo all'altro del Parlamento.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5369 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, ripartito in tre capi – i primi due dei quali corrispondenti agli argomenti indicati nel titolo – presenta un contenuto parzialmente omogeneo; esso reca, infatti, disposizioni che investono la materia della sicurezza dei cittadini, contenute sia al Capo I (che disciplina la materia delle comunicazioni all'autorità locale di pubblica sicurezza in relazione alla cessione di fabbricati e alla somministrazione di bevande alcoliche in circoli privati), e riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, che al Capo II (che reca interventi in materia di corsi di formazione per agenti di Polizia di Stato e per l'accesso ai relativi ruoli; di accesso ad alcune qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di flotta

aerea, soccorso pubblico e difesa civile, di personale volontario nel Corpo dei vigili del fuoco, di destinazione di risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni di tale Corpo, di validità delle graduatorie per l'accesso ai relativi ruoli, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione); non appare invece riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale è inserito (il Capo II), l'articolo 6, che trasforma la Fondazione "Gaslini" di Genova – il cui scopo è la cura, la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza – da Ente di diritto pubblico, come tale posto sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato; non appaiono inoltre riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento le disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che recano misure volte al reperimento di risorse aggiuntive da destinare a specifici programmi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché le disposizioni di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, introdotti anch'essi nel corso dell'esame al Senato ed inseriti nell'ambito del nuovo capo II-bis ("Altre disposizioni"), che intervengono in materia di *election day* (escludendo che in tale giornata abbia luogo il rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso) e in materia di gestioni commissariali (prevedendo, in particolare, la salvezza degli effetti di alcune deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle conseguenti ordinanze, istitutive di gestioni commissariali in materia di viabilità); in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre

disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto all’instestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

esso, all’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione interviene, a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’esame al Senato, a modificare ulteriormente il termine di esercizio della delega conferita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riforma dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), peraltro già differito dall’articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e che, allo stato, risulta già scaduto; la presenza di tale disposizione – che reitera quanto già avvenuto proprio in occasione del precedente differimento del termine per l’esercizio della delega in oggetto, previsto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 – integra, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, una violazione del limite posto dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che anche nel procedimento di conversione di un decreto-legge possa darsi luogo all’approvazione di disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

sempre in relazione alla disposizione in questione, si segnala altresì che la stessa connette il differimento del termine per l’esercizio della delega alla finalità “*di coordinare la riforma dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze*”, derivandone l’effetto per cui l’at-

tuazione di tale finalità comporterebbe una integrazione dell’oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega, che non contengono alcun riferimento né al coordinamento della riforma della Croce rossa italiana con gli interventi sul Corpo dei vigili del fuoco e sul servizio della protezione civile, né menzionano la realizzazione di un sistema nazionale di gestione delle emergenze;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge, agli articoli 3, 3-bis, 4 e 4-bis, comma 3, reca disposizioni che si intersecano con altre contenute nell’ambito del decreto-legge n. 95 del 2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), che, a sua volta, in più punti, (si vedano, in particolare, l’articolo 2, comma 7, l’articolo 5, commi da 2 a 4, e l’articolo 14, commi 2 e 8) interviene sulla disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all’interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all’articolo 2, che introduce disposizioni in deroga all’obbligo di comunica-

zione di cessione di immobili, disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, prevedendo, in particolare, che la registrazione dei contratti di locazione o di comodato d'uso assorba tale obbligo, senza procedere alla modifica testuale della disposizione in questione;

all'articolo 2-*quater*, comma 1, che, in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, reca una disciplina che fa sistema con quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e nel decreto legislativo n. 334 del 2000, nell'ambito dei quali dovrebbe essere correttamente collocata;

all'articolo 3, commi 1 e 2, che, in relazione alla copertura dei posti rimasti disponibili, rispettivamente, di capo squadra e di capo reparto nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013 per la prima figura professionale e per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013 per la seconda figura professionale, incide in via non testuale, mediante una disposizione derogatoria transitoria, sugli articoli 12 e 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005; i successivi commi dell'articolo 3 incidono, invece, sia sull'ambito materiale del già richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005, che su quello della legge n. 521 del 1988, alla quale, in relazione alla disciplina delle procedure concorsuali, si sovrappone;

all'articolo 3-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, che modifica in via non testuale l'articolo 7, commi 2 e 2-*bis* (introdotto, quest'ultimo, dal recentissimo decreto-legge n. 59 del 2012), della legge n. 353 del 2000, in materia di "*Lotta attiva contro gli incendi boschivi*", mentre, al terzo periodo, laddove fa riferimento alle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro o sottosegretario delegato, si sovrappone a quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

all'articolo 4, comma 2-*bis*, che modifica in via non testuale le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo n. 217 del 2005, in materia di assunzione obbligatoria nel Corpo dei vigili del fuoco, disponendo l'estensione di tale istituto ai familiari del personale volontario;

all'articolo 4-*bis*, che, al comma 2 – laddove pone in capo ai soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali l'obbligo del versamento di un contributo – integra in maniera non testuale l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011, mentre, al comma 3, integra in maniera non testuale la legge n. 930 del 1980, in materia di servizi antincendi negli aeroporti;

all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, che proroga in via non testuale il termine (contenuto all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011) di durata dei contratti a tempo determinato di personale impiegato presso gli sportelli unici per l'immigrazione;

il decreto-legge procede altresì a ripristinare disposizioni recentemente abrogate ovvero a ridurre l'ambito applicativo di novelle di recentissima applicazione, integrando conseguentemente una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; in proposito, si segnalano:

l'articolo 2-*bis*, che reintroduce, nell'ambito dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una disposizione relativa alla somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, in luogo di una disposizione recentemente abrogata ad opera dell'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

l'articolo 6-*ter*, comma 2, che, laddove dispone che le modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 "*non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente*

articolo”, sembrerebbe determinare una sorta di reviviscenza dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal succitato decreto-legge n. 59, limitatamente a determinate gestioni commissariali. Peraltro, la medesima disposizione – la cui formulazione riecheggia quella di cui all’articolo 3 (*Disposizioni transitorie e finali*) del decreto legge n. 59 del 2012, che già prevede la salvezza degli effetti di talune deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle conseguenti ordinanze di protezione civile – prevede che “*a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3*” del citato decreto-legge n. 59 del 2012, permettendo così di prorogare le gestioni commissariali indicate al comma 1 oltre i ristretti limiti temporali ivi previsti;

il provvedimento contiene talune disposizioni che appaiono di dubbia portata normativa in quanto meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata ricorrendo ad espressioni quali “fermo restando”, “fatta salva”, (si vedano l’articolo 3, comma 5 e l’articolo 5, comma 2, secondo periodo), nonché disposizioni di incerta portata normativa; a tale ultimo proposito, si segnala in particolare, l’articolo 2-*quinqüies*, che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dell’equipollenza di titoli conseguiti all’esito di corsi di vario tipo del personale della Polizia di Stato con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale, non risultando chiaro quali siano i titoli – ottenuti prima dello svolgimento degli esami di maturità – tra i quali si intende stabilire l’equipollenza; si segnala altresì l’articolo 4-*bis*, comma 3, che si limita a stabilire che le attività di servizio antincendi espletate dai vigili del fuoco negli aeroporti con minor traffico aereo “sono a titolo oneroso”, senza ulteriormente specificare l’anzidetta previsione;

il decreto-legge si rapporta, inoltre, alla normativa vigente procedendo talvolta mediante richiami effettuati in forma ge-

nerica, errata o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, tra i richiami errati, l’articolo 2-*quater*, comma 1, lettera a), che *esclude dal relativo ambito applicativo la “nomina ad operatore tecnico ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del (...) decreto n. 337 del 1982”* ancorché nel suddetto decreto non si faccia menzione della figura dell’operatore tecnico (disciplinata invece nell’ambito del decreto legislativo n. 334 del 2000); e l’articolo 6-*ter*, comma 1, lettera b), che richiama, tra gli altri, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2011, che non risulta tuttavia emanato; tra i rinvii normativi formulati in modo impreciso, si richiama invece l’articolo 6-*ter*, comma 1, lettera a), che, in relazione ad emergenze in tema di viabilità, richiama l’intera ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, n. 3954 (che concerne numerose emergenze), in luogo del solo articolo 1 della stessa;

il provvedimento reca talune clausole abrogative formulate in modo inappropriato; ad esempio, all’articolo 2, comma 5, dispone la soppressione, in luogo dell’abrogazione dell’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011; all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, nel trasformare l’ente pubblico Gerolamo Gaslini in Fondazione di diritto di privato, anziché disporre l’abrogazione della legge n. 897 del 1950 che ne disponeva l’*“Erezione in ente di diritto pubblico”*, prevede la cessazione dell’efficacia delle disposizioni dalla stessa recate, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, “*con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’Interno l’esercizio di funzioni di alta vigilanza*”;

sotto il profilo dell’efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento, all’articolo 3-*bis*, comma 2, stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo articolo,

in materia di coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, introducendo conseguentemente una norma i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore e per la quale appare quindi dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della *“immediata applicabilità”* delle misure disposte dal decreto;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, secondo una prassi invalsa nei più recenti provvedimenti di urgenza, demanda l'attuazione di talune disposizioni piuttosto che ai soggetti politici responsabili dei singoli rami dell'amministrazione, ai rispettivi vertici burocratici; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2-ter, che, sia al comma 1 che al comma 2, prevede l'adozione di un decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, al quale demanda l'attuazione delle disposizioni introdotte in materia di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; in proposito si rileva altresì che il previgente articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che il comma 2 in questione è volto a sostituire, al comma 6 affidava gli stessi compiti ora demandati al decreto direttoriale in parola, ad un *“regolamento del Ministro dell'Interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge”* n. 400 del 1988;

il provvedimento, all'articolo 4-bis, comma 2, demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come *“un atto statale dalla indefinibile natura giuri-*

dica” e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti « atipici », di natura non regolamentare”;*

sul piano del coordinamento interno al testo:

all'articolo 2-ter introduce, al comma 1, una disciplina transitoria in materia di corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; il successivo comma 2 reca invece la disciplina a regime, la quale acquisterà efficacia a seguito dell'entrata in vigore del decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza con il quale saranno definite le modalità attuative della medesima. Poiché tuttavia lo stesso comma 1 prevede, ai fini dell'attuazione del regime transitorio, che venga adottato un decreto direttoriale, al quale è affidato un contenuto sostanzialmente analogo a quello del decreto di cui al comma 2, non risulta chiara la portata applicativa del comma 1, tenuto conto che l'adempimento necessario per l'operatività del regime transitorio coincide con quello richiesto per l'entrata a regime della disciplina;

infine, il disegno di legge è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) mentre non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); in conformità a quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisce in merito all'essenzione

dall'obbligo di redigerla “in quanto trattasi di atto normativo in materia di sicurezza interna (...)”;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2 (che intervengono in materia di assegnazione di somme per specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno); all'articolo 6 (che opera in materia di trasformazione della Fondazione “Gaslini” di Genova da ente pubblico in fondazione con personalità giuridica di diritto privato); all'articolo 6-bis (che interviene sulla disciplina dell'*election day*) e di cui all'articolo 6-ter (che introduce una specifica disciplina per talune gestioni commissariali in materia di viabilità), in quanto recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (destinata a differire fino al 30 settembre 2012 il termine della delega “per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute”, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, già differito dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, e ad introdurre altresì una nuova finalità che, ove attuata, determinerebbe una integrazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega) in quanto – tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 già richiamata – non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal di-

segno di legge di conversione l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale, in particolare se destinate a prorogare o differire il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2-ter, che, ai commi 1 e 2, lettera a), capoverso articolo 6-bis, comma 7, prevede l'adozione di due decreti del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, ai quali demanda l'attuazione delle disposizioni in materia di corsi di formazione per allievo agente della Polizia di Stato, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da fonti secondarie del diritto;

all'articolo 4-bis, comma 2, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, nell'eventualità che non si proceda alla soppressione dell'intero articolo 6, si riformuli quanto meno la clausola abrogativa ivi contenuta, prevedendovi l'abrogazione della legge n. 897 del 1950;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2-quater, comma 1, lettera a), si espunga il rinvio normativo ivi contenuto all'articolo 5, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, sostituendolo con altro corretto;

all'articolo 6-ter, comma 1, lettera b), si espunga il richiamo normativo, ivi contenuto, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2011, che non risulta essere stato emanato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

per quanto detto in premessa, agli articoli 2-quinquies e all'articolo 4-bis, comma 3, si dovrebbe chiarire la portata normativa delle disposizioni da essi recate;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2-ter, si dovrebbe chiarire la portata applicativa del comma 1, tenuto conto che l'adempimento necessario per l'operatività del regime transitorio dallo stesso previsto, coincide con quello richiesto dal comma 2 per l'entrata a regime della disciplina;

all'articolo 6-ter, comma 1, lettera a), si dovrebbe circoscrivere il rinvio normativo ivi contenuto al solo articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, n. 3954. »

Carlo MONAI, nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, e richiamando quanto da quest'ultimo osservato in merito alla ridotta incidenza delle pronunce del Comitato, si domanda se, in relazione a precise fattispecie, non sia possibile ipotizzare un diverso regime di efficacia procedurale delle condizioni del Comitato per la legislazione, assimila-

bile a quello delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Il suddetto regime, in particolare, potrebbe riguardare i rilievi espressi dal Comitato che, come nel caso in cui siano volti a censurare aspetti di eterogeneità del contenuto dei decreti, pongano un problema di legittimità costituzionale dell'atto normativo.

A tale proposito, si chiede altresì se non sia il caso di investire della questione anche la Giunta per il Regolamento, eventualmente convocata congiuntamente al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis del Regolamento.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nel ricordare come la questione sollevata dall'onorevole Monai in relazione all'efficacia dei pareri del Comitato sia tema da lungo tempo dibattuto, ritiene che la questione potrebbe eventualmente formare oggetto di un'apposita proposta di modifica regolamentare, volta a prevedere meccanismi preordinati a rafforzare il valore giuridico delle pronunce del Comitato.

In termini più generali, rileva peraltro come la verifica del rispetto dei parametri costituzionali da parte degli atti legislativi rientri nell'ambito delle competenze della Commissione affari costituzionali, essendo invece riservata al Comitato la verifica del rispetto di determinati limiti ordinamentali posti al legislatore ordinario, quali ad esempio quelli connessi al rispetto degli articoli 15 e 17 della legge n. 400 del 1988, in materia di potestà normativa del Governo.

Da ultimo, come già anticipato in precedenti occasioni, conferma la propria intenzione di illustrare alla Presidenza della Camera, nell'ambito di una lettera a conclusione del proprio mandato, le principali problematiche riscontrate nell'esame dei decreti legge, con particolare riferimento al tema dell'osservanza del canone dell'omogeneità anche in relazione ai parametri definiti dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 22 del 2012 ed al

conseguente rischio di una produzione legislativa che non li tenga in debito conto.

Lino DUILIO, in relazione alle considerazioni svolte ed alla proposta suggerita dal collega Monai, pur considerandole non destituite affatto di fondamento ed in linea di principio anche condivisibili, desidera non di meno ricordare che quella di parificare le condizioni espresse dal Comitato per la legislazione ai rilievi contenuti nel parere della Commissione bilancio volti ad assicurare l'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, costituisce una ipotesi di lavoro su cui in passato ha già avuto modo di riflettere. Non può pertanto sottacere che essa, pur essendo all'apparenza suggestiva, è al contempo anche opinabile, laddove solo si considerino le implicazioni che potrebbero discendere a carico del Comitato per la legislazione, la cui ragion d'essere risulterebbe minata alla radice.

Non può infatti non risultare evidente a tutti che le condizioni di sopravvivenza di tale organo si legano indissolubilmente al suo peculiare modo di essere, alla sua composizione paritetica, alla sua vocazione a porsi al di sopra delle parti. Mutarne il rilievo dei pareri rischia di determinare lo snaturamento dell'organo in quanto a tale mutamento si accompagnerebbe inevitabilmente, con l'assoggettamento alla fisiologica dialettica maggioranza – opposizione, l'affermarsi di una logica che vede quasi sempre e comunque il prevalere delle ragioni della maggioranza, come d'altronde conferma l'esperienza della Commissione bilancio. Preferibile appare invece la proposta volta a suggerire l'istituzione di un organo omologo anche presso il Senato della Repubblica.

Quanto alla lettera che alla fine del proprio mandato il presidente uscente si accinge ad inviare al Presidente della Camera in merito alle ricorrenti problematiche in tema di decretazione d'urgenza, reputa che trattasi di una iniziativa pienamente condivisibile e, da parte sua, già da tempo auspicata. Suggestisce pertanto che nella stessa venga evidenziato con il

necessario vigore il rischio, di cui teme il consolidamento, di una produzione legislativa posta in essere dalle Camere disattendendo i parametri definiti dalla Corte costituzionale nella sua sentenza n. 22 del 2012.

Doris LO MORO, nel condividere la proposta di parere presentata dal relatore, intende tuttavia soffermarsi sui rilievi ivi formulati in relazione all'articolo 6-ter, che sembra essere una delle disposizioni maggiormente problematiche, tanto è che è stata fatta oggetto, oltre che di una osservazione, di due distinte condizioni: con la prima condizione, formulata sotto il profilo della specificità ed omogeneità di contenuto, si chiede alla Commissione di merito di espungere l'intero articolo in quanto recante norme estranee alla materia del decreto-legge, con la seconda condizione, formulata sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione, si chiede di sopprimere solo una parte della stessa. Al fine di escludere ogni rischio che i due rilievi possano essere interpretati dall'organo di merito come alternativi, domanda al relatore se non sia il caso di far emergere il legame di subordinazione tra la prima e la seconda condizione, che, pertanto, dovrebbe essere presa in considerazione solo qualora non si aderisse alla prima.

Nino LO PRESTI, nel concordare con la riformulazione proposta dall'onorevole Lo Moro, presenta la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5369 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, ripartito in tre capi – i primi due dei quali corrispondenti agli argomenti indicati nel titolo – presenta un contenuto parzialmente omogeneo; esso reca, infatti, disposizioni che investono la materia della sicurezza dei cittadini, con-

tenute sia al Capo I (che disciplina la materia delle comunicazioni all'autorità locale di pubblica sicurezza in relazione alla cessione di fabbricati e alla somministrazione di bevande alcoliche in circoli privati), e riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, che al Capo II (che reca interventi in materia di corsi di formazione per agenti di Polizia di Stato e per l'accesso ai relativi ruoli; di accesso ad alcune qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di flotta aerea, soccorso pubblico e difesa civile, di personale volontario nel Corpo dei vigili del fuoco, di destinazione di risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni di tale Corpo, di validità delle graduatorie per l'accesso ai relativi ruoli, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione); non appare invece riconducibile all'ambito materiale oggetto del provvedimento, né alla partizione del testo nella quale è inserito (il Capo II), l'articolo 6, che trasforma la Fondazione « Gaslini » di Genova – il cui scopo è la cura, la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza – da Ente di diritto pubblico, come tale posto sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato; non appaiono inoltre riconducibili all'ambito materiale oggetto del provvedimento le disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che recano misure volte al reperimento di risorse aggiuntive da destinare a specifici programmi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché le disposizioni di cui agli articoli 6-bis e 6-ter, introdotti anch'essi nel corso dell'esame al Senato ed inseriti nell'ambito del nuovo capo II-bis (*“Altre disposizioni”*), che intervengono in materia di *election day* (escludendo che in tale giornata abbia luogo il rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso) e in materia di gestioni commissariali (prevedendo, in particolare, la salvezza degli effetti di alcune deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle

conseguenti ordinanze, istitutive di gestioni commissariali in materia di viabilità); in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, *“tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”*, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

esso, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione interviene, a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame al Senato, a modificare ulteriormente il termine di esercizio della delega conferita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), peraltro già differito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e che, allo stato, risulta già scaduto; la presenza di tale disposizione – che reitera quanto già avvenuto proprio in occasione del precedente differimento del termine per l'esercizio della delega in oggetto, previsto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 – integra, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che anche nel procedimento di conversione di un decreto-legge possa darsi luogo all'approvazione di disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

sempre in relazione alla disposizione in questione, si segnala altresì che la stessa connette il differimento del termine per l'esercizio della delega alla finalità *“di coordinare la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”*, derivandone l'effetto per cui l'attuazione di tale finalità comporterebbe una integrazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega, che non contengono alcun riferimento né al coordinamento della riforma della Croce Rossa Italiana con gli interventi sul Corpo dei vigili del fuoco e sul servizio della protezione civile, né menzionano la realizzazione di un sistema nazionale di gestione delle emergenze;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge, agli articoli 3, 3-bis, 4 e 4-bis, comma 3, reca disposizioni che si intersecano con altre contenute nell'ambito del decreto-legge n. 95 del 2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), che, a sua volta, in più punti, (si vedano, in particolare, l'articolo 2, comma 7, l'articolo 5, commi da 2 a 4, e l'articolo 14, commi 2 e 8) interviene sulla disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; da tali circostanze, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, consegue evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali, ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri prov-

vedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione; le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 2, che introduce disposizioni in deroga all'obbligo di comunicazione di cessione di immobili, disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, prevedendo, in particolare, che la registrazione dei contratti di locazione o di comodato d'uso assorba tale obbligo, senza procedere alla modifica testuale della disposizione in questione;

all'articolo 2-*quater*, comma 1, che, in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato, reca una disciplina che fa sistema con quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e nel decreto legislativo n. 334 del 2000, nell'ambito dei quali dovrebbe essere correttamente collocata;

all'articolo 3, commi 1 e 2, che, in relazione alla copertura dei posti rimasti disponibili, rispettivamente, di capo squadra e di capo reparto nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013 per la prima figura professionale e per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013 per la seconda figura professionale, incide in via non testuale, mediante una disposizione derogatoria transitoria, sugli articoli 12 e 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005; i successivi commi dell'articolo 3 incidono, invece, sia sull'ambito materiale del già richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005, che su quello della legge n. 521 del 1988, alla quale, in relazione alla disciplina delle procedure concorsuali, si sovrappone;

all'articolo 3-bis, comma 1, primo e secondo periodo, che modifica in via non testuale l'articolo 7, commi 2 e 2-bis (introdotto, quest'ultimo, dal recentissimo decreto-legge n. 59 del 2012), della legge n. 353 del 2000, in materia di *“Lotta*

attiva contro gli incendi boschivi”, mentre, al terzo periodo, laddove fa riferimento alle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro o sottosegretario delegato, si sovrappone a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

all’articolo 4, comma 2-*bis*, che modifica in via non testuale le disposizioni di cui all’articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 217 del 2005, in materia di assunzione obbligatoria nel Corpo dei vigili del fuoco, disponendo l’estensione di tale istituto ai familiari del personale volontario;

all’articolo 4-*bis*, che, al comma 2 – laddove pone in capo ai soggetti che presentano domanda di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali l’obbligo del versamento di un contributo – integra in maniera non testuale l’articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011, mentre, al comma 3, integra in maniera non testuale la legge n. 930 del 1980, in materia di servizi antincendi negli aeroporti;

all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, che proroga in via non testuale il termine (contenuto all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011) di durata dei contratti a tempo determinato di personale impiegato presso gli sportelli unici per l’immigrazione;

il decreto-legge procede altresì a ripristinare disposizioni recentemente abrogate ovvero a ridurre l’ambito applicativo di novelle di recentissima applicazione, integrando conseguentemente una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; in proposito, si segnalano:

l’articolo 2-*bis*, che reintroduce, nell’ambito dell’articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una disposizione relativa alla somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, in luogo di una disposizione recentemente

abrogata ad opera dell’articolo 13, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

l’articolo 6-*ter*, comma 2, che, laddove dispone che le modifiche all’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 “*non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo*”, sembrerebbe determinare una sorta di reviviscenza dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal succitato decreto-legge n. 59, limitatamente a determinate gestioni commissariali. Peraltro, la medesima disposizione – la cui formulazione riecheggia quella di cui all’articolo 3 (*Disposizioni transitorie e finali*) del decreto legge n. 59 del 2012, che già prevede la salvezza degli effetti di talune deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle conseguenti ordinanze di protezione civile – prevede che “*a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 3*” del citato decreto-legge n. 59 del 2012, permettendo così di prorogare le gestioni commissariali indicate al comma 1 oltre i ristretti limiti temporali ivi previsti;

il provvedimento contiene talune disposizioni che appaiono di dubbia portata normativa in quanto meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata ricorrendo ad espressioni quali “fermo restando”, “fatta salva”, (si vedano l’articolo 3, comma 5 e l’articolo 5, comma 2, secondo periodo), nonché disposizioni di incerta portata normativa; a tale ultimo proposito, si segnala in particolare, l’articolo 2-*quinqüies*, che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dell’equipollenza di titoli conseguiti all’esito di corsi di vario tipo del personale della Polizia di Stato con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale, non risultando chiaro quali siano i titoli – ottenuti prima dello svolgimento degli esami di maturità – tra i quali si intende stabilire l’equipollenza; si

segnala altresì l'articolo 4-bis, comma 3, che si limita a stabilire che le attività di servizio antincendi espletate dai vigili del fuoco negli aeroporti con minor traffico aereo "sono a titolo oneroso", senza ulteriormente specificare l'anzidetta previsione;

il decreto-legge si rapporta, inoltre, alla normativa vigente procedendo talvolta mediante richiami effettuati in forma generica, errata o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, tra i richiami errati, l'articolo 2-quater, comma 1, lettera a), che esclude dal relativo ambito applicativo la "nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del (...) decreto n. 337 del 1982" ancorché nel suddetto decreto non si faccia menzione della figura dell'operatore tecnico (disciplinata invece nell'ambito del decreto legislativo n. 334 del 2000); e l'articolo 6-ter, comma 1, lettera b), che richiama, tra gli altri, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2011, che non risulta tuttavia emanato; tra i rinvii normativi formulati in modo impreciso, si richiama invece l'articolo 6-ter, comma 1, lettera a), che, in relazione ad emergenze in tema di viabilità, richiama l'intera ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, n. 3954 (che concerne numerose emergenze), in luogo del solo articolo 1 della stessa;

il provvedimento reca talune clausole abrogative formulate in modo inappropriato; ad esempio, all'articolo 2, comma 5, dispone la soppressione, in luogo dell'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011; all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, nel trasformare l'ente pubblico Gerolamo Gaslini in Fondazione di diritto di privato, anziché disporre l'abrogazione della legge n. 897 del 1950 che ne disponeva l'"Erezione in ente di diritto pubblico", prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni dalla stessa recate, a decorrere dalla data di iscrizione

nel registro delle persone giuridiche, "con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'Interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza";

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento, all'articolo 3-bis, comma 2, stabilisce che le disposizioni recate dal comma 1 del medesimo articolo, in materia di coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, introducendo conseguentemente una norma i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore e per la quale appare quindi dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, secondo una prassi invalsa nei più recenti provvedimenti di urgenza, demanda l'attuazione di talune disposizioni piuttosto che ai soggetti politici responsabili dei singoli rami dell'amministrazione, ai rispettivi vertici burocratici; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 2-ter, che, sia al comma 1 che al comma 2, prevede l'adozione di un decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, al quale demanda l'attuazione delle disposizioni introdotte in materia di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; in proposito si rileva altresì che il previgente articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che il comma 2 in questione è volto a sostituire, al comma 6 affidava gli stessi compiti ora demandati al decreto direttoriale in parola, ad un "regolamento del Ministro dell'Interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge" n. 400 del 1988;

il provvedimento, all'articolo 4-bis, comma 2, demanda compiti attuativi a

decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come “*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*” e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: “*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti 'atipici', di natura non regolamentare*”;

sul piano del coordinamento interno al testo:

all'articolo 2-ter introduce, al comma 1, una disciplina transitoria in materia di corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato; il successivo comma 2 reca invece la disciplina a regime, la quale acquisterà efficacia a seguito dell'entrata in vigore del decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza con il quale saranno definite le modalità attuative della medesima. Poiché tuttavia lo stesso comma 1 prevede, ai fini dell'attuazione del regime transitorio, che venga adottato un decreto direttoriale, al quale è affidato un contenuto sostanzialmente analogo a quello del decreto di cui al comma 2, non risulta chiara la portata applicativa del comma 1, tenuto conto che l'adempimento necessario per l'operatività del regime transitorio coincide con quello richiesto per l'entrata a regime della disciplina;

infine, il disegno di legge è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-norma-

tiva (ATN) mentre non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); in conformità a quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisce in merito all'esenzione dall'obbligo di redigerla “in quanto trattasi di atto normativo in materia di sicurezza interna (...)”;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2 (che intervengono in materia di assegnazione di somme per specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno); all'articolo 6 (che opera in materia di trasformazione della Fondazione “Gaslini” di Genova da ente pubblico in fondazione con personalità giuridica di diritto privato); all'articolo 6-bis (che interviene sulla disciplina dell'*election day*) e di cui all'articolo 6-ter (che introduce una specifica disciplina per talune gestioni commissariali in materia di viabilità), in quanto recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione (destinata a differire fino al 30 settembre 2012 il termine della delega “per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute”, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010, già differito dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, e ad introdurre altresì una nuova

finalità che, ove attuata, determinerebbe una integrazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi della delega) in quanto – tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 già richiamata – non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale, in particolare se destinate a prorogare o differire il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a), della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2-ter, che, ai commi 1 e 2, lettera a), capoverso articolo 6-bis, comma 7, prevede l'adozione di due decreti del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, ai quali demanda l'attuazione delle disposizioni in materia di corsi di formazione per allievo agente della Polizia di Stato, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da fonti secondarie del diritto;

all'articolo 4-bis, comma 2, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – sia riformulata l'anzidetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, nell'eventualità che non si proceda alla soppressione dell'intero articolo 6, si riformuli quanto meno la clausola abrogativa ivi contenuta, prevedendovi l'abrogazione della legge n. 897 del 1950;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2-quater, comma 1, lettera a), si espunga il rinvio normativo ivi contenuto all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, sostituendolo con altro corretto;

nell'eventualità che non si intenda procedere alla soppressione dell'intero articolo 6-ter, al comma 1, lettera b), si espunga il richiamo normativo, ivi contenuto, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2011, che non risulta essere stato emanato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

per quanto detto in premessa, agli articoli 2-quinquies e all'articolo 4-bis, comma 3, si dovrebbe chiarire la portata normativa delle disposizioni da essi recate;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 2-ter, si dovrebbe chiarire la portata applicativa del comma 1, tenuto conto che l'adempimento necessario per l'operatività del regime transitorio dallo stesso previsto, coincide con quello richiesto dal comma 2 per l'entrata a regime della disciplina;

all'articolo 6-ter, comma 1, lettera a), si dovrebbe circoscrivere il rinvio normativo ivi contenuto al solo articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, n. 3954. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi per il grande apporto fornito ai lavori del Comitato che, nel corso del proprio turno di presidenza – caduto in una stagione caratterizzata da un frequente ricorso del Governo alla decretazione d’urgenza – sono stati particolarmente intensi. Formula inoltre alla collega Lo Moro, chiamata ad assumere le funzioni di presidente per il periodo che segue, i migliori auguri di buon lavoro.

Lino DUILIO esprime un sentito ringraziamento all’onorevole Lussana per l’impegno profuso e l’equilibrio assicurato

nella conduzione dei lavori del Comitato nel corso del suo turno di presidenza, unitamente ad un augurio di buon lavoro alla collega Lo Moro, in relazione all’incarico di presidente che accinge ad assumere.

Nino LO PRESTI, e Carlo MONAI, associandosi al ringraziamento rivolto dal collega Duilio all’onorevole Lussana, per la competenza e l’equilibrio dimostrati durante il turno di presidenza del Comitato, rivolgono anch’essi i migliori auguri di buon lavoro alla collega Lo Moro.

Doris LO MORO rivolge anch’ella un sincero ringraziamento all’onorevole Lussana per aver condotto i lavori del Comitato in uno spirito di proficua collaborazione tra colleghi.

La seduta termina alle 17.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	19
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	22

SEDE REFERENTE

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312-A Governo.

(*Esame e conclusione*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta di ieri, ha approvato la proposta di rinviare in Commissione il disegno di legge C. 5312-A, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la cre-

scita del Paese, al solo fine di recepire le condizioni formulate dalla V Commissione, nel parere approvato sul provvedimento, senza comunque riaprire il dibattito su tutti gli altri aspetti del testo.

Comunica quindi che i relatori hanno predisposto alcuni emendamenti che recepiscono le predette condizioni per i profili di carattere finanziario.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, comunica, anche a nome del relatore per la X Commissione, di avere predisposto i seguenti emendamenti – dei quali raccomanda l'approvazione – volti a recepire integralmente le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel citato parere espresso dalla Commissione Bilancio: 4-bis.100, 10.100, 10.101, 12.100, 12.101, 15.100, 16.100, 16.101, 17-bis.100, 17-quinquies.100, 17-sexies.100, 17-septies.100, 17-undecies.100, 18.100, 20.100, 20.101, 21.100, 22.100, 22.101, 22.102, 24.100, 25.100, 26.100, 29-bis.100, 30.100, 34.100, 34.101, 34.102, 36.100, 36-bis.100, 37.100, 39.100, 41.100, 41-bis.100, 44.100, 47.100, 59.100, 59-bis.100, 66-bis.100, 67-

sexies.100, *67-septies.100*, *69.100* (*vedi allegato*). Comunica, altresì, di avere predisposto gli emendamenti 25.101, 30.101, 31.100 e 62.100 (*vedi allegato*), volti a recepire le condizioni formulate nel medesimo parere della Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 4-*bis.100*, 10.100, 10.101, 12.100, 12.101, 15.100, 16.100, 16.101, 17-*bis.100*, 17-*quinquies.100*, 17-*sexies.100*, 17-*septies.100*, 17-*undecies.100*, 18.100, 20.100, 20.101, 21.100, 22.100, 22.101, 22.102.

Alberto TORAZZI (LNP), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 24.100 dei relatori, volto a modificare il comma 4, lettera *b-bis*) dell'articolo 24, nel senso di circoscrivere la causa di decadenza dal credito di imposta per le nuove assunzioni di profili qualificati previsto dal medesimo articolo, a seguito dell'approvazione di un emendamento della Lega, nell'ipotesi di delocalizzazione, alla solo caso in cui le imprese spostino le produzioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Preannuncia tuttavia che, in futuro, la Lega presenterà proposte emendative volte ad escludere l'erogazione di ogni forma di contributi pubblici in favore delle imprese italiane che effettuino le loro produzioni all'estero.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 24.100, 25.100, 25.101, 26.100, 29-*bis.100*, 30.101, 30.100, 31.100, 34.100, 34.101, 34.102, 36.100, 36-*bis.100*, 37.100, 39.100, 41.100, 41-*bis.100*, 44.100, 47.100, 59.100, 59-*bis.100*, 62.100, 66-*bis.100*, 67-*sexies.100*, 67-*septies.100* e 69.100 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il testo dell'Atto Camera 5312-A, alle pagine 253, 301 e 307, presenta alcuni

errori formali. Propone, quindi, le seguenti correzioni di forma:

a pagina 253, all'articolo 22, comma 1, le parole: « della legge di conversione » devono intendersi soppresse;

a pagina 301, all'articolo 32, comma 5-*bis*, capoverso comma 2-*bis*, dopo le parole: « non aventi titoli » sono aggiunte le seguenti: « rappresentativi del capitale »;

a pagina 307, all'articolo 32, comma 8, dopo le parole: « non emittenti strumenti finanziari » sono aggiunte le seguenti: « rappresentativi del capitale ».

Le Commissioni approvano le correzioni di forma proposte dalle Presidenze.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione sulla proposta di conferire nuovamente il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato dagli emendamenti approvati.

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto contrario sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Deliberano altresì di chiedere di essere autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia tutti i gruppi, e tutti i deputati intervenuti nel corso del dibattito sul provvedimento, per l'apporto fornito, che ha consentito alle Commissioni di compiere un notevole lavoro, ringraziando anche il Governo che, pure con alcuni momenti di

difficoltà, ha saputo interagire proficuamente con le Commissioni.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ringrazia, a nome del Governo, le Commissioni, il cui operato ha consentito di migliorare il contenuto del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5312-A Governo).**

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

All'articolo 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. 100. I Relatori.

All'articolo 10, comma 15-bis, capoverso lettera b-bis), sopprimere le parole: , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1,.

10. 100. I Relatori.

All'articolo 10, comma 15-ter, dopo le parole: normativa vigente inserire le seguenti: e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. 101. I Relatori.

All'articolo 12, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

12. 100. I Relatori.

All'articolo 12, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.

12. 101. I Relatori.

All'articolo 15, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.

15. 100. I Relatori.

All'articolo 16, comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per la Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011.

16. 100. I Relatori.

All'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

16. 101. I Relatori.

All'articolo 17-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17-bis. 100. I Relatori.

All'articolo 17-quinquies, comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

17-quinquies. 100. I Relatori.

All'articolo 17-sexies, comma 1, sopprimere le parole da: in regime fino alla fine del comma.

17-sexies. 100. I Relatori.

All'articolo 17-septies, comma 8, sostituire le parole: euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 8 sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 17-undecies, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

c) al medesimo articolo 17-undecies, comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: della dotazione del fondo di cui al comma 1 e;

d) all'articolo 17-duodecies, comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

e) all'articolo 67-octies, comma 1, dopo le parole: costo sostenuto inserire le seguenti: , entro il 30 giugno 2014,;

f) all'articolo 67-octies, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

17-septies. 100. I Relatori.

All'articolo 17-undecies, comma 4, sostituire le parole: le modalità di erogazione con le seguenti: le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione.

17-undecies. 100. I Relatori.

All'articolo 18, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18. 100. I Relatori.

All'articolo 20, comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.

20. 100. I Relatori.

All'articolo 20, comma 3, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

20. 101. I Relatori.

All'articolo 21, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato di indirizzo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

21. 100. I Relatori.

All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con la seguente: Ministeri.

Conseguentemente, al comma 6, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con le seguenti: Ministeri.

22. 100. I Relatori.

All'articolo 22, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 150 unità.

22. 101. I Relatori.

All'articolo 22, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. 102. I Relatori.

All'articolo 24, comma 4, lettera b-bis) sostituire le parole: all'estero con le se-

guenti: in un Paese non appartenente all'Unione europea.

24. 100. I Relatori.

All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

25. 100. I Relatori.

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole: del Fondo inserire le seguenti: di cui all'articolo 23, comma 2,.

25. 101. I Relatori.

All'articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. 100. I Relatori.

All'articolo 29-bis, comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: procedure di spesa, aggiungere le seguenti: per i progetti finanziati con fondi europei.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.

29-bis. 100. I Relatori.

All'articolo 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: le risorse inserire le seguenti: di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non ancora utilizzate di cui al comma 354.

30. 101. I Relatori.

All'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: nuovi oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

30. 100. I Relatori.

All'articolo 31, comma 2, sostituire le parole: al titolo secondo con le seguenti: all'articolo 17, comma 1,.

31. 100. I Relatori.

All'articolo 34, comma 3, capoverso comma 5-sexies, ultimo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

34. 100. I Relatori.

All'articolo 34, comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

34. 101. I Relatori.

All'articolo 34, comma 7-bis, sostituire le parole da: per la selezione fino alla fine del comma con le seguenti: per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

34. 102. I Relatori.

All'articolo 36, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

36. 100. I Relatori.

All'articolo 36-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

36-bis. 100. I Relatori.

All'articolo 37, comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: destinano con le seguenti: possono destinare.

37. 100. I Relatori.

All'articolo 39, comma 2, sostituire le parole da: da cui non derivino nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

39. 100. I Relatori.

All'articolo 41, sostituire il comma 5 con il seguente:

All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

41. 100. I Relatori.

All'articolo 41-bis, comma 5, sostituire le parole: pari a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013.

41-bis. 100. I Relatori.

All'articolo 44, comma 4-bis, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

44. 100. I Relatori.

All'articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

47. 100. I Relatori.

All'articolo 59, sopprimere il comma 19-bis.

59. 100. I Relatori.

All'articolo 59-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.

59-bis. 100. I Relatori.

All'articolo 62, comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: Fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del medesimo articolo 61.

62. 100. I Relatori.

All'articolo 66-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: articolo 69 aggiungere le seguenti: , comma 1,;

b) sopprimere il terzo periodo.

66-bis. 100. I Relatori.

All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire le parole: ovvero del con le seguenti: e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del.

67-sexies. 100. I Relatori.

All'articolo 67-septies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

67-septies. 100. I Relatori.

All'articolo 69, comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: potranno proporre con le seguenti: , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre.

69. 100. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE REFERENTE

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare. Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14.30 di oggi. L'esame degli stessi avrà luogo nella giornata di domani, a partire dalle ore 14.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, Vittorio Nessi, del Procuratore aggiunto presso il tribunale di Messina Sebastiano Ardita, dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e del Presidente del Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, Salvatore Pompeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione di Professioni area tecnica (PAT), di Confprofessioni e dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, Vittorio Nessi, del Procuratore aggiunto presso il tribunale di Messina

Sebastiano Ardita, dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e del Presidente del Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, Salvatore Pompeo.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo SABELLI, *presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Vittorio NESSI, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino* e Sebastiano ARDITA, *Procuratore aggiunto presso il tribunale di Messina*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marilena SAM-

PERI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD), Donatella FERRANTI (PD), Cinzia CAPANO (PD), Angela NAPOLI (FLpTP), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Giulia BONGIORNO, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Sebastiano ARDITA, *Procuratore aggiunto presso il tribunale di Messina*, Vittorio NESSI, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino*, Rodolfo SABELLI, *presidente dell'Associazione nazionale magistrati* e Anna CANEPA, *vice presidente dell'Associazione nazionale magistrati*.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Maurizio DE TILLA, *presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura* e Salvatore POMPEO, *presidente del Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara inoltre conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494).

Audizione di Professioni area tecnica (PAT), di Confprofessioni e dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA).

(Svolgimento e conclusione).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Armando ZAMBRANO, *coordinatore di Professioni area tecnica*, Giuseppe JOGNA, *vice coordinatore di Professioni area tecnica*, Gaetano STELLA, *presidente di Confprofessioni* e Maurizio DE TILLA, *presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Maria Grazia SILIQUINI (PT) e Mario CAVALLARO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Maurizio DE TILLA, *presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura*, Armando ZAMBRANO, *coordinatore di Professioni area tecnica* e Giovanni Maria VENCATO, *presidente del gruppo di lavoro sulla riforma del lavoro di Confprofessioni*.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara inoltre conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Demba Traoré, Segretario generale del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito, sulla situazione in Mali (*Svolgimento e conclusione*) 31

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del professor Khaled Fouad Allam, docente di Sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste (*Svolgimento e conclusione*) 32

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Demba Traoré, Segretario generale del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito, sulla situazione in Mali.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Demba TRAORÉ, *Segretario generale del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Antonio STANGO, *rappresentante del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito*, integra brevemente la relazione svolta.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni Mario BARBI (PD), Jean Leonard TOUADI (PD), Renato FARINA (PdL) e Matteo MECACCI (PD).

Demba TRAORÉ, *Segretario generale del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori elementi.

Renato FARINA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori del Comitato, segnala l'opportunità di seguire la vicenda politico-costituzionale in corso in Romania, con la stessa attenzione con cui è stata seguita l'analoga vicenda dell'Ungheria.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) stigmatizza i recenti episodi antisemiti verificatisi in Ungheria.

Furio COLOMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 14.55.

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del professor Khaled Fouad Allam, docente di Sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste.

(Svolgimento e conclusione).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Khaled Fouad ALLAM, *docente di Sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Riccardo MIGLIORI (PdL), Franco FRATTINI (PdL), Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, Enrico PIANETTA (PdL) e Francesco TEMPESTINI (PD).

Khaled Fouad ALLAM, *docente di Sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori elementi.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici finalizzato alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*)

33

AUDIZIONI

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici finalizzato alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rolando NANNICINI (PD), Pier Paolo BARETTA (PD), Marco CAUSI (PD) e Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), ai quali replica, fornendo ulteriori precisazioni, Stefano SCALERA, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Scalera per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.30 alle 9.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Sui lavori della Commissione	38

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANIASA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale	39
Audizione di rappresentanti di ASSILEA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale	39
Audizione di rappresentanti di ASSOPORTI sull'attuale situazione del trasporto marittimo ...	39
Audizione di rappresentanti di FEDEPILOTI e di ANGOPI sull'attuale situazione del trasporto marittimo	39
ERRATA CORRIGE	39

SEDE REFERENTE

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 9.30.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia VELO (PD), *relatore*, sottolinea che, con l'avvio dell'esame della proposta di legge in esame, la Commissione Trasporti prosegue l'impegno sui temi della sicurezza stradale che già ha condotto all'approvazione della legge di riforma del codice della strada n. 120 del 2010 e all'elaborazione del testo base C. 4662 e abbinate. Osserva che, se con la proposta di legge C. 4662 e abbinate, che reca una delega per la riforma complessiva del codice, la Commissione Trasporti ha inteso indicare la necessità di un intervento di complessiva « manutenzione normativa » del codice, anche per razionalizzare i numerosi interventi succedutisi nel tempo, con la proposta di legge in esame si intende invece operare alcuni specifici in-

terventi di riforma. Passando ad illustrare il contenuto degli articoli della proposta in esame, fa presente che l'articolo 1 intende disciplinare i cosiddetti *Segway*, che hanno conosciuto una notevole diffusione negli ultimi anni, equiparandoli ai velocipedi, analogamente a quanto disposto per le biciclette con pedalata assistita. Ricorda che, invece, attualmente una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2007 prefigura per i conducenti di *Segway* l'applicazione delle disposizioni del codice previste per i pedoni. Fa presente che si prevede inoltre che i *Segway* possano avere una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h e siano concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a 16 anni.

L'articolo 2 interviene sul calcolo della massa massima per gli autocaravan. Fa presente che, in molti casi, per tali automezzi si pone il problema che il peso delle apparecchiature interne, quali il mobilio o attrezzature come gli apparecchi di cottura, determina il superamento del limite delle 3,5 tonnellate, previsto, dall'articolo 116 del codice, in coerenza con la direttiva 2006/126/CE, per i veicoli che è possibile guidare con la patente B. Ciò implica che risulta necessario, per guidare molti tipi di autocaravan, la patente C, non altrettanto diffusa della B, con l'effetto di creare alla diffusione degli autocaravan e all'industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza e della stabilità del veicolo, posto che appare ovvio che le apparecchiature interne, se pure fanno superare il limite delle 3,5 tonnellate, non appaiono motivabili da esigenze di tutela della sicurezza. D'altra parte, la previsione di una deroga esplicita per gli autocaravan pone evidenti problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, poiché le possibilità di deroga al limite sono esplicitamente previste dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera *b*) della direttiva e veicoli quali gli autocaravan non sono riconducibili a nessuna delle fattispecie indicate da tale disposizione. Evidenza che si è quindi pensato di intervenire sulla modalità di calcolo della

massa massima, prevedendo che ai fini di questa non rilevi il peso delle apparecchiature interne, entro un limite complessivo di 1,5 tonnellate, in modo da non superare il limite delle 3,5 tonnellate e, conseguentemente, permettere la guida dei camper con la sola patente B. Con riferimento a tale disposizione, ritiene tuttavia necessario compiere un approfondimento, con l'apporto del Governo, in ordine alla compatibilità dell'esclusione del peso delle apparecchiature interne ai fini del calcolo della massa massima degli autocaravan con la disciplina dell'Unione europea ai fini dell'omologazione dei veicoli. In proposito, ricorda che la direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, definisce all'allegato II la « massa massima » come « massa a pieno carico tecnicamente ammissibile » e il precedente allegato I ricomprende, ai fini del calcolo della massa, anche la massa del conducente ed eventualmente quella dell'accompagnatore, valutata in 75 kg, nonché il serbatoio del carburante considerato pieno al 90 per cento.

L'articolo 3 intende potenziare le modalità di controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei soggetti che guidino in stato di alterazione psicofisica di cui all'articolo 187 del codice della strada. In particolare, fa presente che il provvedimento sostituisce i commi 2-*bis* e 3; evidenzia che, rispetto al testo vigente, si prevede, in via generale, che si possa procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente « abbia fatto uso » di sostanze stupefacenti o psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi « sotto l'effetto conseguente all'uso » di tali sostanze, fattispecie evidentemente più ristretta. In caso di accertamenti, si farà comunque ricorso all'esame di campioni del fluido del cavo orale, anziché a campioni di mucosa del cavo orale, mentre attualmente la scelta se procedere all'esame dei campioni del fluido, in alter-

nativa alla mucosa, era rimessa al decreto di attuazione della disposizione. Si prevede inoltre che a procedere ai controlli sia il personale sanitario e non il « personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ». Conseguentemente si modifica il comma 3, sostituendo il riferimento al prelievo, presso strutture sanitarie, di « campioni di liquidi biologici » con quello al prelievo di « campioni di fluido del cavo orale o di sangue ». È inserito inoltre un nuovo comma 3-*bis* che prevede che l'esito positivo degli accertamenti dei commi 2-*bis* e 3 determina che il soggetto sia considerato in stato di alterazione psico-fisica ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo. Si prevede, infine, con un'integrazione del comma 6, la revisione della patente di guida anche quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo, ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlata alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Giudica di particolare rilievo anche la disposizione dell'articolo 4, che, tra le altre cose, consente una riduzione del 20 per cento dell'importo delle sanzioni per violazioni del codice della strada quando il pagamento venga effettuato entro cinque giorni. Fa presente che la *ratio* della disposizione è quella di affiancare all'inasprimento delle sanzioni operato negli ultimi anni una disposizione che consenta un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è il pagamento in tempi rapidi della sanzione. Ciò nella convinzione, da ritenersi valida non solo con riferimento alla sicurezza stradale, che l'effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Si prevede inoltre la possibilità di pagamento in forma elettronica della sanzioni e la possibilità di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima. Si prevede in fine la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di favorire,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti in forma elettronica.

Ritiene di notevole impatto anche la disposizione di cui all'articolo 5, che intende inasprire l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni del codice della strada che determinino la commissione del reato di omicidio colposo. Osserva che, attualmente, il codice penale prevede, all'articolo 589, una specificazione per l'omicidio colposo che sia commesso per violazioni del codice della strada, disponendo per tale fattispecie una pena da due a sette anni (articolo 589, secondo comma); tale pena è inasprita da tre a dieci anni quando l'omicidio colposo sia commesso da un conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o che abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 589, terzo comma). Rileva che l'articolo 5 prevede, attraverso modifiche alla disciplina in materia di revoca della patente di guida come sanzione accessoria di cui all'articolo 222 del codice della strada che, in presenza dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, sia sempre disposta la revoca della patente di guida, mentre attualmente è prevista la sospensione per quattro anni e la revoca nel solo caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, attraverso una modifica dell'articolo 219 del codice della strada, la patente non potrà essere riacquistata se non dopo cinque anni dalla commissione dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, elevati a quindici nel caso del reato di cui all'articolo 589, terzo comma.

Ritiene che un periodo di revoca così lungo fornisca sufficienti garanzie per quel che concerne la sicurezza collettiva, evitando però i profili problematici sia di carattere costituzionale, sia di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in entrambi i casi con riferimento al rispetto della libertà di circolazione, che una revoca perpetua, come quella prospettata nel testo iniziale dell'A.C. 4662, potrebbe com-

portare, come segnalato nel corso dell'istruttoria su tale proposta di legge sia dal Ministro dell'interno sia dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Anche su questo aspetto ritiene comunque di acquisire l'avviso del Governo. In tale ottica, segnala che, per quel che riguarda la coerenza della previsione con l'articolo 16 della Costituzione in materia di libertà di movimento, la giurisprudenza della Corte costituzionale, esaminando fattispecie analoghe, come quella della sospensione e del ritiro della patente, in un caso a dire il vero risalente, nonché, in tempi più recenti, del fermo amministrativo della patente, ha riconosciuto la piena legittimità di restrizioni anche significative alla possibilità di utilizzo degli autoveicoli. Osserva, in particolare, che la Corte ha evidenziato, con riferimento alla sospensione e al ritiro della patente, che « poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita » (Sentenza n. 6/62) e che, per quel che concerne il fermo amministrativo del veicolo, deve ritenersi « manifestamente erroneo il riferimento all'articolo 16 della Costituzione, sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale » (ordinanza n. 282/2001).

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel prendere atto delle osservazioni e delle richieste di chiarimento effettuate dal relatore, si riserva di effettuare un approfondimento al riguardo, al fine di esprimere la posizione del Governo in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di poter ef-

fettuare un approfondimento anche riguardo al tema della revoca, per valutare la possibilità di estendere a 10 anni l'attuale periodo di revoca della patente in caso di omicidio colposo, attualmente fissato a 5 anni dal provvedimento in oggetto. Preannuncia, inoltre, la presentazione di un emendamento in tema di sostituzione delle lanterne semaforiche con lampade a luce *led*, anche al fine di pervenire ad una migliore procedura di sostituzione delle lanterne semaforiche, conseguendo anche l'obiettivo di un consistente risparmio energetico. Nel rimandare all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, rileva l'opportunità di porre un termine assai ravvicinato, al fine di pervenire rapidamente alla conclusione dell'esame in sede referente.

Jonny CROSIO (LNP), pur comprendendo la necessità di pervenire rapidamente all'approvazione della proposta di legge in esame, fa presente che la questione oggetto del provvedimento è di grande rilievo e auspica quindi che possa essere fissato un termine congruo per la presentazione degli emendamenti.

Sui lavori della Commissione

Silvia VELO (PD) chiede che la Commissione svolga un'ulteriore audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane, dal momento che nella precedente audizione che si era svolta nel mese di maggio erano state date dalla società assicurazioni riguardo alle ipotesi di esuberi, tagli e chiusure di uffici postali, che non sembrano però poter essere attese. Nel fare presente che in Toscana si evidenziano prospettive allarmanti di tagli dei servizi postali, rileva che i comunicati emessi dalla società forniscono un quadro non del tutto coerente rispetto alla chiusura degli uffici postali, e giudica necessario che il Parlamento venga informato al riguardo, dal momento che la chiusura degli uffici postali riguarderebbe territori periferici e

priverebbe l'utenza debole ivi residente di un servizio essenziale. Preannuncia, inoltre, nel caso in cui non ci fosse la disponibilità dei rappresentanti di Poste italiane a riferire in Commissione prima della sospensione estiva dei lavori, che solleva la questione in Assemblea.

Chiede inoltre che, nell'ambito dell'attività conoscitiva sull'attuale situazione del trasporto marittimo, possano essere audite anche le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori dei porti italiani.

Jonny CROSIO (LNP), nell'associarsi alla richiesta della collega Velo riguardo all'audizione dell'amministratore delegato della società Poste italiane, auspica che questi possa fornire un quadro chiaro che, a suo giudizio, non è emerso dalla recente audizione del Ministro Passera.

Angelo COMPAGNON (UdCpTP), nell'associarsi alla richiesta dei deputati che l'hanno preceduto, fa presente che la situazione sul territorio è assai delicata e che la questione della riduzione dei servizi postali, che ha ormai assunto una certa urgenza, è stata più volte posta all'attenzione del Governo attraverso atti di sindacato ispettivo, ai quali tuttavia non è stata ancora data alcuna risposta dal Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel rimandare alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza le determinazioni riguardo alle richieste di audizioni testé formulate, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 luglio 2012.

Audizione di rappresentanti di ANIASA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di ASSILEA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

Audizione di rappresentanti di ASSOPORTI sull'attuale situazione del trasporto marittimo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti di FEDEPILOTI e di ANGOPI sull'attuale situazione del trasporto marittimo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 18 luglio 2012, alla pagina 148, seconda colonna, ventiquattresima riga, sopprimere le parole da « , *previa ricognizione* » a « suddette società » e alla pagina 149, prima colonna, settima riga, dopo le parole « e locale, » aggiungere la seguente: « *di* ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.30 alle 10.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 41

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano.
Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 46

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.
Audizione informale di rappresentati dell'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) 46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5369, approvato con modificazioni dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2012, recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa ».

Rileva innanzitutto che, nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'Assem-

blea del Senato, a seguito dell'approvazione di un emendamento, è stato inserito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione il comma 2, ai sensi del quale « Al fine di coordinare la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 settembre 2012 ».

Ricorda che il predetto termine si riferisce alla delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute prevista dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, la cui scadenza è stata già differita al 30 giugno 2012 dalla legge n. 14 del 2012 (cosiddetta milleproroghe).

Come è noto, in attuazione della citata norma di delega è stato adottato lo schema di decreto legislativo n. 491, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, assegnato alle Commissioni parlamentari competenti lo scorso 28 giugno.

Ricorda altresì che presso la Commissione affari sociali della Camera – analogamente a quanto è accaduto presso l'omologa Commissione del Senato – è stato obiettato da più parti il fatto che la delega sarebbe scaduta il 30 giugno 2012 e che, pertanto, l'esame del predetto schema di decreto legislativo non sarebbe legittimo. Tale obiezione si fonda sul citato articolo 2 della legge n. 183 del 2010, che all'ultimo periodo del comma 2 prevede un meccanismo di proroga di due mesi per l'esercizio della richiamata delega legislativa solo nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi.

Nel caso in oggetto invece, essendo stato lo schema di decreto legislativo, come ricordato, assegnato lo scorso 28 giugno, qualora la Commissione competente utilizzasse tutti i quaranta giorni

previsti dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n. 183 del 2010, il termine per l'espressione del parere scadrebbe successivamente al termine per l'esercizio della delega, posto al 30 giugno, non potendo quindi attivarsi il meccanismo di proroga sopra descritto.

Fa presente poi che, in considerazione dei profili problematici sopra esposti riguardanti la vigenza della norma di delega, durante il recente esame alla Camera del decreto-legge recante proroga di termini in materia sanitaria (A.C. 5393) sono stati presentati, tanto in sede referente presso la Commissione Affari sociali quanto nel corso del successivo iter in Assemblea, emendamenti tesi a differire il termine per l'esercizio della delega legislativa concernente la riorganizzazione della Croce rossa, dichiarati però inammissibili sia per estraneità di materia sia per il fatto di prevedere il differimento di un termine per l'esercizio di una delega legislativa attraverso un decreto-legge.

Come sopra ricordato, tale proroga è stata disposta al Senato attraverso l'emendamento approvato al decreto-legge in esame.

Ciò premesso, rileva che tale differimento del termine di una delega inserito nel decreto-legge in esame contrasta con l'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge « deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo » e, in particolare, con la lettera a) dello stesso comma, dove si prevede che il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che la suddetta modifica approvata dal Senato al testo del decreto-legge in esame, volta a differire il termine di esercizio di una delega che, allo stato, risulta già scaduta, integri una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2,

lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, come costantemente interpretato dal Comitato per la legislazione, oltre ad andare in senso palesemente contrario rispetto a quanto chiesto dal Presidente della Repubblica il quale, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 febbraio 2012, rifacendosi alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, aveva richiamato la necessità di mantenere il carattere omogeneo dei decreti-legge previsto dalla Costituzione, anche in sede di conversione.

Segnala altresì che la disposizione in esame, oltre a differire il termine per l'esercizio della delega al 30 settembre 2012, comporta un'integrazione dei principi e criteri direttivi della delega stessa, che non contengono alcun riferimento alla realizzazione di « un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze ».

Rileva inoltre che nel testo del decreto-legge in esame vi è un'altra disposizione volta ad incidere sulle competenze della XII Commissione: si tratta dell'articolo 6, che prevede la trasformazione della « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, da ente pubblico vigilato in ente privato.

Fa notare altresì che l'articolo 6, nel disporre la trasformazione dell'ente, implicitamente abroga l'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897, recante la costituzione in ente di diritto pubblico della « Fondazione Gerolamo Gaslini », e contestualmente stabilisce la cessazione dell'efficacia delle disposizioni della citata legge a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 2000, « con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione ».

Ritiene pertanto che, oltre a valutare l'opportunità di disporre espressamente l'abrogazione della citata legge, apparirebbe utile chiarire anche quale natura abbia il medesimo ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dall'articolo 6 — efficace con la

pubblicazione del decreto-legge in esame — e l'effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private; tale accertamento appare rilevante soprattutto ai fini della rappresentanza e della responsabilità per gli atti posti in essere medio tempore. Può, in tal senso, essere opportuno precisare che la fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione. Inoltre, non essendo dettata alcuna specifica disciplina legislativa, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione di merito.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva, in relazione al differimento di termine per l'esercizio della delega legislativa concernente il riordino dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, che ad oggi esso è ampiamente scaduto e che a nulla rileva la proroga inserita al Senato con l'emendamento Ceccanti nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame in quanto essa potrà avere effetto solo con l'entrata in vigore della legge di conversione. Occorre pertanto che il Ministro della salute e, quindi, l'intero Governo prendano atto della situazione d'illegalità nella quale stanno continuando ad operare in merito alla questione in oggetto. Certamente il Governo è consapevole del fatto che il decreto legislativo non potrebbe mai superare il vaglio di legittimità costituzionale al quale verrebbe sottoposto il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ciò premesso, evidenzia la posizione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori della Croce Rossa, che in ogni sede hanno espresso forte contrarietà al contenuto dello schema di decreto legislativo, sostenendo che la necessaria riorganizzazione della CRI debba avvenire

attraverso un confronto aperto e un percorso condiviso, che non può essere quello deciso dal Governo e dal commissario straordinario bensì quello che si sarebbe dovuto instaurare con gli organi statutari dell'Associazione democraticamente eletti, e su questo punto proprio il Governo si è impegnato con un ordine del giorno a sua prima firma che nonostante tutto giace inattuato.

Fa presente, quindi, che l'operato del commissario straordinario, come il Ministro ha potuto constatare dal contenuto delle molteplici interrogazioni che sono state indirizzate al Governo — e che attendono ancora le dovute risposte — sulla base di quanto risulta dagli atti prodotti, dai bilanci, e dal diffuso malcontento dei soci e dei volontari dell'Associazione, non è stato assolutamente capace di risolvere le criticità che ne hanno motivato la nomina e le diverse proroghe che gli sono state concesse. Il contenzioso in merito ai rapporti d'impiego avviato contro la Croce Rossa ha raggiunto livelli preoccupanti nella soccombenza dell'ente, la gestione dei contributi erogati dallo Stato non avviene secondo i criteri di finalizzazione al raggiungimento degli obiettivi statutari, il patrimonio immobiliare è oggetto di una svendita fallimentare che danneggia irrimediabilmente la Croce Rossa e tale lo sarà maggiormente se gestito da una fondazione che appare essere il paravento per speculazioni immobiliari o per fare affari con determinate società di servizi già note al Ministro.

Rileva dunque che, se si vuole riportare la Croce Rossa nella sfera della legalità, il punto di partenza non può che essere l'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), che già nel titolo (Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana-CRI — e riordinamento dell'Associazione) è evocativo di una situazione che deve essere risolta e dei risultati che devono essere assicurati con riferimento sia ai servizi che devono essere forniti ai cittadini sia alla condizione dei lavoratori

e delle lavoratrici che oggi si occupano di garantire le prestazioni di assistenza sanitaria.

Fermo restando la necessità di restituire alla Croce Rossa le attività proprie delle sue originarie finalità, con ciò rendendola coerente con il movimento internazionale, rimane il tema dei servizi tipici del Servizio sanitario nazionale che dovrebbero essere svolti dalle regioni e particolarmente dalle ASL.

L'articolo 70 della legge n. 833 del 1978 è esplicito, in quanto si dice che, tolti i compiti relativi alle originarie finalità della CRI, il resto delle attività deve essere trasferito al SSN in termini di personale, di mezzi e di risorse.

Per quanto riguarda invece il Corpo militare, considera completamente assurda l'imposizione della perdita dello *status* militare per gli appartenenti e non invece la formazione di un ruolo ad esaurimento nell'ambito delle Forze armate, anche in un'ottica di una maggiore interazione della sanità militare con quella pubblica.

Si augura, quindi, che le sue considerazioni vengano ascoltate attentamente, al fine di evitare che, oltre allo smembramento della Croce Rossa, il Governo possa attuare una politica che agendo in maniera indiscriminata vada poi a colpire i servizi che tale Associazione garantisce oggi ai cittadini.

Paola BINETTI (UdCpTP), dopo aver ricordato che il tema concernente il riordino della Croce rossa si trascina oramai da diverse legislature e che nella legislatura in corso è stato oggetto di una vicenda particolarmente travagliata, stigmatizza l'operazione che è stata compiuta al Senato in quanto impone una soluzione drastica, che si può solo accettare o respingere.

A suo avviso, invece, si tratta di un tema che andrebbe affrontato in maniera approfondita, essendo tanti e complessi gli aspetti che coinvolge, a partire dal problema concernente i lavoratori dipendenti per passare a quello del patrimonio, rispetto al quale evidenzia che il mondo del volontariato resterebbe particolarmente

deluso se in una situazione di deficit il patrimonio della Croce rossa non fosse in grado di svolgere una funzione compensatoria.

In termini generali, sottolinea come lo schema di decreto legislativo sul riordino della Croce rossa rappresenti una soluzione assolutamente non condivisibile e, nei fatti, non condivisa da più parti.

Lucio BARANI (Pdl) rivolge una richiesta di chiarimento al relatore, con riferimento alle critiche che questi ha rivolto nella sua relazione introduttiva alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. In particolare, vorrebbe capire se, proponendo alla Commissione di merito la soppressione di tale disposizione e, quindi, lasciando la situazione così com'è, si avvantaggerebbero i lavoratori precari della Croce rossa ovvero se costoro ne sarebbero danneggiati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare come nel dibattito si stiano sovrapponendo diversi temi, in quanto una cosa è la questione procedurale concernente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, differito al 30 settembre dalla citata disposizione introdotta durante l'esame al Senato, altra cosa è il merito dello schema di decreto legislativo concernente il riordino della Croce rossa, che per il momento sarebbe opportuno mettere da parte.

Fa quindi presente che, in caso di conversione del decreto-legge in esame, poiché il decreto legislativo sulla Croce rossa dovrebbe essere definitivamente adottato entro il termine del 30 settembre, la Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere intorno alla metà di settembre, ciò che presuppone il preventivo svolgimento di tutta l'attività istruttoria.

Specifica altresì che, in caso di mancata conversione del decreto-legge in esame ovvero di soppressione della suddetta norma contestata, l'esame dello schema di decreto legislativo concernente il riordino della Croce rossa non potrebbe andare avanti per le ragioni note, connesse al

fatto che il termine per l'esercizio della delega sarebbe nel frattempo scaduto.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ad integrazione di quanto precisato dal presidente Palumbo rileva che presso la I Commissione non si è ancora svolto l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge. Pertanto, la questione potrebbe essere risolta dall'eventuale approvazione di un emendamento soppressivo della disposizione che prevede il differimento per l'esercizio della delega.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda che lo schema di decreto legislativo in materia di riordino della Croce rossa non è legittimo in quanto adottato sulla base di una delega scaduta. Al Senato si è cercato di porre rimedio a questa situazione inserendo nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame la proroga della predetta delega, ma questa non è, a suo avviso, la strada giusta da seguire.

Osserva quindi che sarebbe confacente che il Governo valutasse l'opportunità di abbandonare lo schema di decreto legislativo presentato alle Camere e procedesse all'approvazione di un disegno di legge teso a predisporre una nuova disciplina relativa all'organizzazione della Croce rossa.

Per quanto riguarda poi l'altra disposizione di competenza della XII Commissione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge, chiede al relatore di sapere se il processo di trasformazione della « Fondazione Gerolamo Gaslini » sia stato in qualche modo concordato con l'ente medesimo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur riconoscendo che occorre distinguere i due aspetti, attinenti rispettivamente alle procedure e al merito, fa tuttavia presente che essi si intersecano in quanto, se non si sana la più volte richiamata questione attinente alla legittimità della delega, non è possibile entrare nel merito dello schema di decreto legislativo concernente il riordino della Croce rossa. Quest'ultima even-

tualità è, a suo avviso, assolutamente da scongiurare in quanto la Commissione perderebbe un'occasione preziosa per esprimere il proprio punto di vista e per dare al Governo dei suggerimenti, soprattutto in considerazione delle critiche che sono state avanzate da più parti rispetto al contenuto del predetto schema di decreto.

Richiamando le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito a proposito dei problemi che affliggono l'Associazione della Croce rossa italiana, fa presente che non si può pensare di lasciare la situazione immutata ma, per intervenire normativamente, occorre preliminarmente risolvere la questione relativa alla legittimità della delega. Pertanto, si pone a suo giudizio la necessità di convertire quanto prima il decreto-legge, nel testo approvato dal Senato, anche al fine di consolidare il principio della delega in materia di riordino della Croce rossa prima che entri in vigore la legge di conversione del decreto-legge sulla *spending review*, attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intervenendo a conclusione del dibattito, anche alla luce delle varie istanze emerse, fa presente come il differimento del termine per l'esercizio della delega al 30 settembre non sia comunque congruo rispetto ai tempi che un esame approfondito dello schema di decreto legislativo concernente il riordino della Croce rossa oggettivamente richiederebbe. Nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 luglio 2012.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

C. 4894 Palagiano.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 luglio 2012.

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

Audizione informale di rappresentati dell'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	47
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 24 luglio 2012.

Orario: dalle 21.10 alle 22.40.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana, Oliviero Forti
(Svolgimento e conclusione) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.30.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana, Oliviero Forti.

(Svolgimento e conclusione).

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Oliviero FORTI, *responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita BONIVER, *presidente*, i deputati Alessandro NACCARATO (PD) e Teresio DELFINO (UdCTP).

Oliviero FORTI, *responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia Oliviero FORTI, *responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana* e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	49
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	49
Audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	49
AVVERTENZA	50

Martedì 24 luglio 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Paolo RUSSO (PdL), nonché i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), Daniela MAZZUCONI (PD), Gianpiero DE TONI (IdV) e Gennaro CORONELLA (PdL).

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il ministro Passera per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari,

nari, introduce l'audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio, accompagnato dal direttore del consorzio, Claudia Salvestrini.

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, e Claudia SALVESTRINI, *direttore del consorzio Polieco*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	18

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	19
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, Vittorio Nessi, del Procuratore aggiunto presso il tribunale di Messina Sebastiano Ardita, dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e del Presidente del Coordinamento nazionale degli ordini forensi minori, Salvatore Pompeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494). Audizione di Professioni area tecnica (PAT), di Confprofessioni e dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	30

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Demba Traoré, Segretario generale del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito, sulla situazione in Mali (*Svolgimento e conclusione*) 31

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione del professor Khaled Fouad Allam, docente di Sociologia del mondo musulmano all'Università di Trieste (*Svolgimento e conclusione*) 32

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici finalizzato alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 33

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (*Esame e rinvio*) 35

Sui lavori della Commissione 38

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANIASA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale 39

Audizione di rappresentanti di ASSILEA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale 39

Audizione di rappresentanti di ASSOPORTI sull'attuale situazione del trasporto marittimo ... 39

Audizione di rappresentanti di FEDEPILOTI e di ANGOPI sull'attuale situazione del trasporto marittimo 39

ERRATA CORRIGE 39

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 41

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 46

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinqüies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.

Audizione informale di rappresentati dell'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) 46

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 47

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana, Oliviero Forti (*Svolgimento e conclusione*) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori 49

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera (*Svolgimento e conclusione*) 49

Audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio (*Svolgimento e conclusione*) . 49

AVVERTENZA 50

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0006950